



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'IRRIGAZIONE

PREMESSA

Il Regolamento per l'utilizzazione delle acque nel comprensorio risponde all'esigenza di fornire al Consorzio norme inerenti l'esercizio delle opere preordinate all'irrigazione e di disciplinare i rapporti tra l'Ente ed i consorziati, proprietari dei terreni da irrigare.

Il provvedimento si articola in quattro parti: la prima, dal titolo "Dei comprensori irrigui del catasto consortile", definisce il comprensorio irriguo e le funzioni del Catasto irriguo; la seconda, dal titolo "Della distribuzione irrigua", sancisce le modalità per poter esercitare il diritto dovere di utilizzare l'acqua a scopo irriguo da parte di tutti i proprietari ricadenti nel perimetro irriguo; la terza, dal titolo "Norme di utenza e sanzioni", impone determinati precetti che gli utenti devono osservare nell'utilizzo dell'acqua erogata; la quarta, dal titolo "Manutenzione ed esercizio - contributi", impone all'Ente l'obbligo di redigere i preventivi ed i consuntivi della gestione e stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni nel settore dell'utilizzo dell'acqua di irrigazione degli impianti in proprietà ed in gestione al Consorzio di Bonifica Centro che provvede, nell'ambito del proprio comprensorio, alla distribuzione dell'acqua a fini irrigui.

PARTE I - Dei comprensori irrigui e del Catasto consorziale

Art. 2 – Compensorio irriguo

I terreni dominati da un impianto irriguo e che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche da realizzare possono beneficiare di impianti di irrigazione, costituiscono il comprensorio irriguo

Art. 3 – Catasto irriguo

I terreni indicati all'articolo precedente sono iscritti nel catasto consorziale il quale, diviso per " Compensori, Distretti", è formato dai seguenti documenti:

A) registro delle utenze, raggruppate per Comune Censuario nel quale sono elencati i seguenti dati:

Compensorio;

Distretto;

Ditta catastale (nome, cognome, data di nascita e residenza) con indicazione dell'articolo catastale erariale;

Foglio di mappa;

Numero delle particelle di cui si compone il fondo con indicazione della estensione, qualità e classe;

Contatore aziendale (se presente);

Apparecchiature (se presenti)

B) schedario delle utenze, disposte in ordine alfabetico. Ciascuna scheda contiene i dati di cui al punto A.

Per le proprietà enfiteutiche o in usufrutto saranno iscritti nel catasto consortile l'enfiteuta o l'usufruttuario, salvo diverse disposizioni da parte degli interessati.

Potrà altresì essere iscritto nel catasto consortile l'affittuario dei terreni da irrigare qualora, per obbligo risultante dal contratto di affitto, sia tenuto a pagare il contributo irriguo in luogo del proprietario.

Art. 4 – Aggiornamento

Il registro e lo schedario delle utenze vengono periodicamente aggiornati d'Ufficio a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dal Catasto erariale ovvero a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l'avvenuta variazione.

Art. 5 – Variazioni e rettifiche

Le richieste di rettifica e di variazione da parte degli interessati vanno fatte con domanda indirizzata alla Presidenza del Consorzio presso la sua sede recante la firma e la

indicazione del domicilio e della residenza dell'istante e degli elementi su cui la richiesta si basa. Le rettifiche e le variazioni saranno comunicate al firmatario della domanda.

Art. 6 - Nuove iscrizioni

Dopo che, in dipendenza dell'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua, la superficie dei comprensori e delle zone servibili viene ampliata, il Consorzio provvede alla corrispondente iscrizione dei nuovi terreni beneficiari sui documenti del catasto irriguo consorziale.

PARTE II - DELLA DISTRIBUZIONE IRRIGUA

ART.7 - Impianti irrigui consorziali

L'impianto irriguo consorziale è costituito dal complesso delle opere pubbliche di bonifica costruite dal Consorzio per regolare, derivare ed addurre al comprensorio irriguo una data portata idrica, ripartirla tra le varie zone di esso e distribuirla agli utenti.

Agli effetti della organizzazione e del funzionamento tecnico e amministrativo della gestione irrigua, le opere irrigue di distribuzione di interesse collettivo vengono distinte in via sintetica come segue:

- opere di presa;
- condotte e canali derivatori o adduttori principali;
- condotte e canali ripartitori principali o secondari;
- condotte e canali dispensatori;
- argini e banchine dei canali;
- vasche di compenso e di accumulo;
- impianti di sollevamento;
- cabine elettriche di trasformazione.

ART.8 – Stagione irrigua

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori, di norma, ha inizio e termine in base a quanto previsto dalle norme e dalle concessioni e contratti di derivazione dell'acqua.

ART.9 - Destinazione degli impianti irrigui consorziali

Il Consorzio provvede all'esercizio dell'impianto irriguo collettivo a mezzo del proprio personale ed in collaborazione con gli utenti.

Gli utenti devono impiegare l'acqua esclusivamente per irrigare le loro terre ricadenti nel comprensorio irriguo di ciascun impianto.

Usi diversi da quelli innanzi indicati non sono consentiti a meno di autorizzazione scritta del Consorzio.

In ogni caso, l'uso irriguo è preminente: scarseggiando l'acqua per qualsiasi motivo, qualunque altro uso deve cedere ad esso, anche se regolarmente autorizzato.

Art. 10 – Irrigazione di fondi

La irrigazione dei fondi che ricadono nei comprensori irrigui verrà effettuata, indipendentemente dalla domanda dei consorziati, in base al piano di classifica.

Art. 11 – Ripartizione della quantità d'acqua

Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore il Consorzio si trovi nella necessità di ridurre la portata delle condotte principali allo scopo di ripartire, nel tempo, le riserve accumulate, il Consorzio stesso adotterà nel corso dell'irrigazione quei provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire la conseguente deficienza fra i consorziati senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento o indennizzi, a qualsiasi titolo.

Art. 12 – Sospensione della distribuzione di acqua per cause di forza maggiore

Il Consorzio, quando cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione lo rendano necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 13 – Giorni ed orari di dispensa

La durata della distribuzione di acqua agli utenti sarà di ventiquattro ore su ventiquattro tranne nei casi previsti agli articoli 11 e 12.

ART. 14 – Consegna dell'acqua agli utenti

L'acqua sarà prelevata a cura dell'utente, nelle quantità e nel tempo fissato dal Consorzio in relazione alla superficie da irrigare e alla risorsa idrica disponibile, mediante i seguenti manufatti:

- Pozzetti, nelle zone servite da condotte interrate, senza pressione;
- Idranti, nelle zone servite da condotte interrate, di regola, con pressione.

A meno di autorizzazione scritta, non è consentito prelevare acqua da manufatti diversi da quelli innanzi indicati e di impiegare, per il prelevamento, mezzi di proprietà degli utenti (sifoni, motopompe, elettropompe, ecc.) allacciati direttamente sugli stessi manufatti o su altre parti degli impianti consorziali, fatta eccezione per gli idranti muniti di limitatori di portata.

Il Consorzio potrà intervenire, per limitare o vietare il diritto all'uso dell'acqua sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo l'utente possa avanzare pretesa di alcun indennizzo per il mancato utilizzo e danni alle colture.

ART. 15 – Manovra dei manufatti di dispensa

A meno di diversa disposizione del Consorzio, i manufatti di dispensa sono manovrati dagli utenti osservando le istruzioni, dello stesso Consorzio e del suo personale, verbali o scritte ed adottando ogni necessaria cautela.

ART. 16 – Modalità e tempi di dispensa dell'acqua agli utenti

Il tipo di dispensa è stabilito dal Consorzio e può variare durante la stagione irrigua in relazione alle esigenze degli utenti e alla disponibilità di acqua, nonché in relazione ad esigenze organizzative e di efficienza del servizio.

La dispensa può anche avvenire:

- a domanda, cioè a discrezione degli utenti, nelle zone e aree stabilite dal Consorzio;
- a prenotazione, cioè su richieste verbale o scritta degli utenti, da farsi con almeno un giorno di anticipo rispetto a quello fissato per l'adacquamento. In relazione alla portata disponibile e alle esigenze dei contenuti, il Consorzio può modificare l'orario e ridurre le quantità di acqua risultanti dalla richiesta;
- a turno, secondo quadri-orari allestiti dal Consorzio per tutti i comprensori irrigui o per parte di essi, e divulgati in tempo debito.

In periodi di richieste scarse di acqua, il Consorzio provvede alla relativa soddisfazione concentrando le richieste stesse in giorni prestabiliti.

L'eventuale uso dell'acqua per persone ed animali è a rischio e pericolo di coloro che lo fanno.

ART. 17 – Manutenzione degli impianti irrigui

Alla manutenzione degli impianti irrigui provvede il Consorzio mediante programmi annuali o straordinari diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza, prima dell'inizio della stagione irrigua e durante il corso della stessa.

Gli utenti devono consentire l'accesso alle opere anche con mezzi meccanici al personale del Consorzio per le necessità inerenti all'esercizio irriguo e per interventi manutentori alle opere di bonifica.

Di conseguenza il personale del Consorzio è autorizzato ad entrare nei fondi per le manutenzioni e per le manovre necessarie.

All'utente che impedisce l'ingresso del personale preposto alla manutenzione sul proprio fondo e quindi ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato verranno addebitate le spese per il fermo mezzi, personale e danni conseguenti, iscrivendo le relative somme ai ruoli consortili.

Parte III - NORME DI UTENZA E SANZIONI

Art. 18 – Divieto di cessione uso dell'acqua

È assolutamente vietata la cessione dell'uso dell'acqua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi anche se appartenenti a consorziati e ricadenti nel comprensorio irriguo.

Chiunque farà cessione dell'uso dell'acqua sarà passibile dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua per un periodo irriguo a discrezione della Deputazione Amministrativa, e il contributo per l'acqua ceduta sarà quintuplicato.

ART. 19 – Norme di comportamento

Gli utenti sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua Irrigua.

Il titolare di una proprietà su cui insistono gruppi di consegna comuni a più utenti e più in generale ogni utente, dovrà adoperarsi in modo che ciascun avente diritto possa usufruire della risorsa idrica.

Nella ipotesi in cui un gruppo di consegna serva più utenze, anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire a favore degli utenti cointeressati il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell'acqua, nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di servitù coattive.

In caso di disaccordo la Deputazione Amministrativa deciderà con atto motivato.

Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta e a spese degli utenti interessati, di autorizzare l'installazione di nuove apparecchiature tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà.

Art. 20 – Obblighi degli utenti

L'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti al gruppo di consegna.

Pertanto, a valle di detta apparecchiatura, cessa da parte del Consorzio ogni e qualsiasi responsabilità.

Gli utenti sono responsabili della razionale distribuzione dell'acqua nell'ambito dei propri terreni, per cui debbono predisporre per tempo i necessari lavori preparatori e di sistemazione del terreno per i quali potranno avvalersi della assistenza del Consorzio.

In particolare per assicurare il buon uso dell'acqua di irrigazione ogni utente deve provvedere:

- a) a sistemare convenientemente le particelle irrigue in armonia alle esigenze delle colture, in modo da assicurare il migliore e più razionale adacquamento;
- b) a mantenere in efficienza le apparecchiature di dispensa presenti sul proprio fondo;

- c) ad impiegare per le adacquature personale pratico dell'irrigazione, assicurandone la presenza costante sul campo;
- d) a curare che non si verifichino nelle adacquature sprechi ingiustificati di acqua, né danni a terzi, i quali restano comunque a carico dell'utente che li causa;
- e) a prelevare i quantitativi di acqua assegnata esclusivamente dai manufatti indicati dal Consorzio per l'adacquamento delle sole superfici classificate irrigue.

Art. 21 – Responsabilità degli utenti

Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, nonché dei danni da essi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni.

Gli utenti, comunque, che provocano danni agli impianti consorziali, sia nei tratti in cui essi passano nel loro terreno, sia altrove, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente l'ufficio consorziale o il personale sito sul posto per gli opportuni provvedimenti, accollandosi i relativi oneri di ripristino.

Gli utenti che praticano l'irrigazione con acque consorziali è sempre direttamente responsabile dei danni che, per malgoverno dell'acqua nell'appezzamento e per qualsiasi altra causa, ne derivassero ai fondi e proprietà contigue.

Ogni consorziato o utente delle acque consorziali è tenuto a provvedere a propria cura allo scolo dei propri terreni, non solo per le acque meteoriche ma anche per quelle con cui il Consorzio provvede, secondo la richiesta del consorziato o utente, alla irrigazione dei terreni medesimi.

Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai materiali consorziali.

Art. 21 – Divieto di manomissione

Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate soltanto da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati le condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, banchine e loro accessioni nonché i manufatti ed ogni opera relativa. È altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino l'erogazione dei gruppi di consegna sia nella portata che nella pressione.

Art. 22 – Sanzioni

La violazione delle norme del presente regolamento, ove il fatto non costituisca reato, sarà passibile di censura scritta e, in caso di continuazione e di recidiva, della interruzione della erogazione dell'acqua per un periodo di tempo variante da un minimo di 30 giorni di

stagione irrigua corrente e successivi a un massimo di una intera stagione irrigua, secondo la gravità della violazione.

La sanzione sarà irrogata dall'Amministrazione dell'Ente previo addebito del fatto all'utente mediante lettera raccomandata e previo parere della Commissione irrigua.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Per i prelievi abusivi dai manufatti consortili, altresì per l'estensione della superficie effettivamente irrigata superiore a quella effettivamente iscritta a ruolo, l'utente sarà sanzionato nei termini e modi previsti dalla legge.

L'utente è responsabile di ogni danno al Consorzio, o agli altri utenti o a terzi per la mancata osservanza delle norme di cui al presente regolamento e delle norme di legge al riguardo applicabili.

Parte IV DELLA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO - CONTRIBUTI -

Art. 24

Prima dell'inizio della stagione irrigua, verrà predisposto dal Consorzio un preventivo di gestione contenente distintamente la spesa fissa e la spesa di esercizio.

Alle *spese fisse* vengono imputate le seguenti voci:

- 1) canoni governativi di concessione dell'acqua;
- 2) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori, delle condotte principali e degli impianti di sollevamento; reti di distribuzione e apparecchiature;
- 3) quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all'irrigazione;
- 4) ammortamento mezzi meccanici.

Alle *spese di esercizio* vengono ascritte:

- 1) rimanente quota parte delle spese relative al personale fisso addetto alla irrigazione;
- 2) spese relative ai mezzi di trasporto, funzionali e varie inerenti alla sorveglianza e alla organizzazione della distribuzione;
- 3) spese relative al personale stagionale e personale di ufficio distaccato temporaneamente all'esercizio;
- 4) spese di consumo di esercizio elettrico per gli impianti di sollevamento;
- 5) spese di contenzioso e di risarcimento danni;
- 6) quota parte delle spese di assistenza tecnica all'irrigazione non coperta da finanziamento regionale.

Alle spese suddette sarà aggiunta una quota di costi generali non direttamente imputabili all'irrigazione, che però vengono sostenuti per la relativa gestione.

Art. 25

Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione che terrà conto degli eventuali concorsi di finanziamento concessi dalle competenti Autorità centrali e regionali.

Art. 26

I preventivi e i consuntivi di gestione saranno approvati dalla Deputazione Amministrativa consorziale.

Art. 27

Sulla base dei preventivi di gestione sarà determinata la misura dei contributi fissi provvisori.

Detti contributi, ripartiti fra tutti i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione di ettaro servibile, beneficio, e indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua, saranno iscritti nei ruoli di febbraio e riscossi con le rate di aprile e giugno dell'anno di competenza.

Art. 28

Sulla base del consuntivo di gestione saranno determinate la misura dei contributi fissi definitivi e la misura dei contributi di esercizio, ripartiti questi tra tutti gli utenti in ragione dei consumi registrati al contatore.

I conguagli dei contributi fissi e i contributi di esercizio saranno iscritti nei ruoli di febbraio e riscossi con le rate di aprile e giugno.

Eventuali conguagli a favore degli utenti saranno accreditati agli stessi in occasione della riscossione del contributo fisso dell'anno successivo.

ART 29 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazioni le corrispondenti disposizioni contenute nelle seguenti leggi:

R.D. n.368 del 08.05.1904 "*Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*",

R.D. n. 215 del 13.2.1933 "Nuove norme per la bonifica integrale";

R.D. n. 2269 del 09.12.1937 "*Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica*" e ss.mm.;

R.D. n. 262 del 16-03-1942, *Approvazione del testo del Codice Civile e ss.mm.*, artt. 857 e successivi;

Legge Regionale n 11 del 10.03.1983 "*Normativa in materia di bonifica*" e ss.mm.;;
Legge Regionale n 96 del 07.06.1996 "*Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica*" e ss.mm.

Art. 30 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con il quale è stato adottato.